

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. 28/2026

Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano”, svoltasi a Rimini, in data 5 luglio 2026 – padiglione tricolore – campo di gara 1;

Rilevato che durante la competizione Solo F Danze Latine Under 21 Classe B, il Direttore di Gara Domenico Burdi rilevava che l’atleta xxxxxxxx xxxxxxxx - tess. xxxxxxxxxx, appartenente all’Asa Dirty dancing Academy-cod.600468107, contrassegnata dal n. di gara 185, sebbene regolarmente iscritta e richiamata più volte per prendere parte alla competizione, non si presentava in pista; alla fine delle competizioni della prima batteria, l’atleta si presentava, chiedendo di poter prendere parte alla competizione e giustificando la propria assenza perché impegnata in un altro padiglione; le è stato fatto presente che avrebbe dovuto comunicare preventivamente la circostanza al Direttore di Gara;

Considerato che tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dall’ art. 31, 1 co. del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *“Iniziata la competizione, l’atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione”*;

rilevato inoltre che mentre veniva disputata la finale della disciplina Danze Latine, solo femminile Junior II (14-15) il

Direttore di Gara si avvedeva che l'atleta xxxxx
xxxxxxxx, tess xxxxxxxxx contrassegnata dal n. di gara 3
ed appartenente all'Asa Sensei Sicilia ASD - cod
600254336 aveva cambiato l'abito senza richiedere
l'autorizzazione, circostanza confermata anche dalla
presentatrice, come da nota allegata alla relazione di
gara; inoltre la presentatrice segnalava al Direttore di
gara, di aver sorpreso l'atleta di cui sopra, all'interno del
box riservato agli ufficiali di gara, intenta a cambiarsi di
abito per la finale, aiutata da una terza persona,
identificata dalla presentatrice come la madre di un
tecnico dell'Asa di appartenenza;

considerato

che tale condotta appare in contrasto con quanto
disposto dall'art 17 lettera g) dal RASF - . Parte tecnica
Generale;

Considerato altresì

che del comportamento antiregolamentare ascritto ai
tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- di infliggere la sanzione dell'ammonizione all'atleta xxxxxxxx xxxxxxxx - tess.
xxxxxxxxxx, appartenente all'Asa Dirty dancing Academy
- di infliggere all' Dirty dancing Academy-cod.600468107, la sanzione
dell'ammenda di € 100,00 (cento/Euro);
- di infliggere all'atleta xxxxxx xxxxxx, tess xxxxxxxxx la sanzione
dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere all'Asa Sensei Sicilia ASD - cod 600254336 la sanzione
dell'ammenda di Euro 200.00(duecento/euro)



Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fidesm.it.

Roma, 6 luglio 2026

Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo